



Provincia del Verbano Cusio Ossola
Servizio Tutela Faunistica – Ufficio Pesca

www.provincia.verbano-cusio-ossola.it

Uffici di Verbania - Via dell'Industria, 29/2 – 28924 Verbania (tel. 0323 4950255)

Uffici di Domodossola - Via De Gasperi, 27 – 28845 Domodossola (tel. 0324 49291)

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:

Lunedì e giovedì: 9.30-12.30/14.30 -16.30

Martedì, Mercoledì e Venerdì: 9.30-12.30

**PER SEGNALAZIONI URGENTI
(AD ES. MORIE DI PESCI, MANCATO RILASCIO DA IMPIANTI DI CAPTAZIONE,
MESSE IN SECCA, ECC.)**

SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' POLIZIA PROVINCIALE

Cell. 335 5985401 - per la Zona Verbano Cusio

Cell. 335 5985400 - per la Zona Ossola

Legge Regionale 29/12/2006 n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" in vigore dal 19/01/2007.

Regolamento Regionale: 1/R del 10 Gennaio 2012 "Nuove disposizioni attuative dell'art. 9, comma 3 L.R. 29/12/2006 n. 37" (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del Regolamento Regionale 21 aprile 2008, n. 6/R.

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA GUIDA SONO AGGIORNATE AL 1 MARZO 2018

SOMMARIO

PREMESSA

1. LICENZA DI PESCA DILETTANTISTICA

- 1.1 - Pesca dilettantistica
- 1.2 - Cittadini stranieri
- 1.3 - Categorie agevolate – Esenzioni

2. CLASSIFICAZIONE ACQUE NEL VERBANO CUSIO OSSOLA

- 2.1 - Classificazione Acque
- 2.2 - Zone di divieto di pesca
- 2.3 - Zone di divieto di pesca nelle acque del Lago Maggiore
- 2.4 - Acque libere e acque soggette a particolari disposizioni

3. NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA IN ACQUE LIBERE

- 3.1 - Periodi, misure minime, numero e limiti di peso consentiti per la pesca della fauna ittica
- 3.2 - Specie di fauna ittica che possono essere pescate, nelle acque ciprinicole, senza limitazioni di periodi, misure o quantitativo
- 3.3 - Attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca dilettantistica
- 3.4 - Posto di pesca e distanza degli attrezzi
- 3.5 - Divieti

4. NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA ACQUE SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI

- 4.1 - Norme per la pesca dilettantistica nelle acque italiane del Lago Maggiore Convenzione italo-svizzera per la pesca (CISPP)
- 4.2 - Acque gestite dalla Sezione Provinciale Pescatori VCO - FIPSAS
- 4.3 - Acque gestite dall'Associazione Pescatori Pallanzesi "La Riva "
- 4.4 - Acque gestite dal Parco Nazionale Valgrande
- 4.5 - Lago di Mergozzo
- 4.6 - Diritto esclusivo di pesca "ex Cuzzi Lamberti"
- 4.7 - Riserva San Bernardino
- 4.8 - Zona sperimentale di pesca turistica Lago di Antrona
- 4.9 - Acque gestite dall'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola

5. LAGO D'ORTA

6. VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

CARTINA RETE IDROGRAFICA PRINCIPALE (CON INDICAZIONE: ACQUE LIBERE, TRATTI IN CONCESSIONE O SOGGETTI A PARTICOLARI DISPOSIZIONI)

PREMESSA

LEGGE REGIONALE n. 37/06 - Art. 16. (Esercizio della pesca)

1. Costituisce legittimo esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna acquatica mediante l'impiego di attrezzi e modalità consentite.
2. La fauna acquatica trattenuta appartiene a chi legittimamente la cattura.
3. È vietato il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata dal Piano regionale (L.R. 37/06, art. 10, c. 5, lett. b)

1- LICENZA DI PESCA DILETTANTISTICA

1.1 – PESCA DILETTANTISTICA

L'esercizio della pesca dilettantistica nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza o permesso temporaneo di pesca (L.R. 37/06, art. 19, c. 1).

La pesca dilettantistica è esercitata senza scopo di lucro da chiunque sia in possesso di permesso temporaneo di pesca oppure delle ricevute di versamento della tassa di concessione regionale e della soprattassa provinciale, che costituiscono la licenza di pesca, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento di licenza di pesca dilettantistica.

Le ricevute di versamento sono esibite unitamente a un documento d'identità valido.

La Regione Piemonte con L.r. n. 5 del 4 febbraio 2014, art. 14 ha rideterminato le tasse di concessione per la licenza di pesca, in vigore dal 1 gennaio 2015.

I versamenti da effettuare sono i seguenti:

IMPORTO	C/C POSTALE	INTESTATO A:	CAUSALE
€ 12,00	93322337	REGIONE PIEMONTE – TASSA PESCA PIAZZA CASTELLO, 165 - 10122 TORINO	TASSA PESCA - LICENZA DI TIPO B - ANNO
€ 23,00	1023349267	PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA VIA DELL'INDUSTRIA, 25 - 28924 VERBANIA	SOPRATTASSA PESCA LICENZA DI TIPO B - ANNO

oppure tramite bonifico bancario:

IMPORTO	CODICE IBAN	CAUSALE
€ 12,00	IT 62 D 07601 01000 000093322337	TASSA PESCA LICENZA DI TIPO B - ANNO
€ 23,00	IT 59 L 07601 01000 001023349267	SOPRATTASSA PESCA LICENZA DI TIPO B - ANNO

GLI EFFETTI DELLA LICENZA DI PESCA DECORRONO DAI VERSAMENTI DELLA TASSA E DELLA SOPRATTASSA E HANNO VALIDITA' DI 365 GIORNI.

1.2 – CITTADINI STRANIERI

Per cittadini stranieri le procedure per il conseguimento della licenza sono le stesse descritte per la pesca di tipo dilettantistico, ma prevedono un unico versamento:

IMPORTO	C/C POSTALE	INTESTATO A:	CAUSALE
€ 14,00	93322337	REGIONE PIEMONTE – TASSA PESCA PIAZZA CASTELLO, 165 - 10122 TORINO	TASSA PESCA LICENZA DI TIPO D – ANNO

oppure tramite bonifico bancario:

IMPORTO	CODICE IBAN	CAUSALE
€ 14,00	IT 62 D 07601 01000 000093322337	TASSA PESCA LICENZA DI TIPO D – ANNO

GLI EFFETTI DELLA LICENZA DI PESCA DECORRONO DAL VERSAMENTO DELLA TASSA E HANNO VALIDITA' DI 3 MESI.

1.3 – CATEGORIE AGEVOLATE - ESENZIONI

Art. 27, Legge Regionale 5 maggio 2012, n 5. “Legge finanziaria per l’anno 2012”
“Sono esonerati dal pagamento delle tasse e delle soprattasse per l’esercizio della pesca dilettantistica, i **cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104** (Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Tali esenzioni hanno validità esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte.

**Coloro che intendono praticare la pesca dilettantistica nelle altre Regioni devono attenersi alle disposizioni in esse vigenti.
La licenza di pesca rilasciata nelle altre Regioni italiane e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Piemonte.**

2 – CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

2.1- CLASSIFICAZIONE ACQUE NEL VERBANO CUSIO OSSOLA

TIPOLOGIA DELLE ACQUE	TIPO DI PESCA CONSENTITA	ELENCO ACQUE	NOTE
ACQUE PRINCIPALI (COME INDIVIDUATE DALL'ART 31 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.6/R E DALLA DGP 167/2012)	Pesca Professionale e Pesca Dilettantistica	LAGO MAGGIORE	- disposizioni Commissariato Italo –Svizzero per la pesca (cap. 4.1) - Regolamento Sezione Prov.le Pescatori VCO F.I.P.S.A.S (cap. 4.2) - Regolamento Associazione Pescatori Pallanzeri “La Riva” (cap. 4.3) - Diritto esclusivo di pesca “ex Cuzzi Lamberti” (cap. 4.6)
		LAGO D'ORTA	Disposizioni comuni concordate con la Provincia di Novara (cap. 5), F.I.P.S.A.S (cap. 4.2)
		LAGO DI MERGOZZO	Acque soggette a particolari disposizioni del Comune di Mergozzo (cap. 4.5)
ACQUE SECONDARIE (COME INDIVIDUATE DALL'ART 10 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.6/R, ALLEGATO A E DALLA DGP 167/2012)	Pesca Dilettantistica	ACQUE SALMONICOLE	Tutte le acque della Provincia del Verbano Cusio Ossola ad eccezione di quelle indicate nella categoria “Ciprinicole”
		ACQUE CIPRINICOLE	Fiume Toce: dal ponte di Migliandone alla confluenza con il Lago Maggiore F.I.P.S.A.S (cap. 4.2) Torrente Strona: dalla confluenza del Fiume Toce a monte fino alla confluenza con lo scaricatore Nigoggia Torrente San Bernardino: tratto cittadino dal ponte di Santino alla foce (cap. 4.7) Lago di Antrona - F.I.P.S.A.S. (cap. 4.8) Torrente Ovesca: tratto cittadino dalla 1ª traversa sotto il ponte della ferrovia fino a 100 metri oltre la centrale ex Grafieti (dopo il canale di carico della centrale stessa) Canale di collegamento tra il Lago Maggiore e il Lago di Mergozzo

ACQUE PRINCIPALI: ACQUE NELLE QUALI, PER PORTATA, VASTITA' E PER LE CONDIZIONI BIOFISICHE E BIOLOGICHE, PUO' ESSERE ESERCITATA ANCHE LA PESCA PROFESSIONALE.

ACQUE SECONDARIE: ACQUE DESTINATE ALLA PESCA DILETTANTISTICA E NELLE QUALI E' VIETATA LA PESCA CON RETI ED ATTREZZI A GRANDE CATTURA.

VENGONO SUDDIVISE ULTERIORMENTE IN:

- **ACQUE SALMONICOLE** ACQUE IN CUI VIVONO O POSSONO VIVERE PREVALENTEMENTE PESCI APPARTENENTI AI SALMONIDI
- **ACQUE CIPRINICOLE** ACQUE IN CUI VIVONO O POSSONO VIVERE PREVALENTEMENTE PESCI APPARTENENTI AI CIPRINIDI O SPECIE COME IL LUCCIO, IL PESCE PERSICO E L'ANGUILLA

2.2 – ZONE DI DIVIETO DI PESCA

VALIDE FINO 31.12.2019

ISTITUITE CON DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 21 del 21 FEBBRAIO 2017

LE ZONE DI DIVIETO PESCA SONO TABELLATE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

COMUNE	DESCRIZIONE TRATTO	
BACENO	TORRENTE DEVERO	DAL PONTE DELLA SEGHERIA IN FRAZ. OSSO AL RIO AGARO COMPRESO FINO ALLA CASCATA
BACENO	LANCA PIANA DEVERO LANCA ALPE CRAMPIOLO RIO GRAGLIA RIO OSSO	
BEURA CARDEZZA	RIO CRUCITO'	DALLA STRADA PROV.LE BEURA-CUZZEGO A MONTE FINO ALLA CHIESA FRAZ. CARDEZZA
BOGNANCO	TORRENTE BOGNA	TRATTO DI 1 KM. DALLA PRIMA BRIGLIA FINO ALLO SBARRAMENTO ENEL IN LOC. TORNO
CEPPO MORELLI	RIO CROTTO TIGNAGA	TRATTO DI CIRCA 150 MT. COMPRESO TRA LA PASSERELLA DI LEGNO A MONTE DELLO SBOCCO NEL TORRENTE ANZA A VALLE
CRAVEGGIA	TORRENTE MELEZZO ORIENTALE	TRATTO LATERALE COMPRESO TRA IL PONTE IN LOCALITA' PRESTINONE E LA 4ª BRIGLIA A MONTE DELLO STESSO
CRAVEGGIA	ACQUETTE DI ZORNASCO	TRATTO DALLA SORGENTE RISORGIVA IN COMUNE DI CRAVEGGIA FINO ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE MELEZZO ORIENTALE ALL'ALTEZZA DELLA BRIGLIA SUPERIORE AL PONTE DELLA STRADA PROVINCIALE PER CRAVEGGIA PROVENIENTE DAL PIANO DI ZORNASCO
CRODO	CANALE DI CREGO LANCA DI VERAMPIO	
CRODO	RIO VEGNO	DALLA LOCALITA' VEGNO ALLA CONFLUENZA CON IL TOCE
DOMODOSSOLA	RIO ANZUNO	DAL PONTE DELLA STRADA CALICE – GABI VALLE FINO ALLA FOCE
DOMODOSSOLA	VECCHIA LANCA DELLA SIBERIA	RIO CHE ATTRAVERSA LA PIANA DELLA LOC. SIBERIA CHE SFOCIA NEL FIUME TOCE IN CORRISP.DELLO SVINCOLO SUPERSTRADA
FORMAZZA	FIUME TOCE	DAL PONTE DELLA FRAZIONE VALDO AL PONTE DELLA FRAZIONE S. MICHELE
FORMAZZA	FIUME TOCE	TRATTO DALLA DIGHETTA DI BRENDO ALLA FRAZIONE VALDO
FORMAZZA	LANCHE DI FONDOVALLE	
MACUGNAGA	RIO FULA	F.NE PECETTO PER UNA LUNGHEZZA DI 400 MT
MACUGNAGA	RIO ISELLA	F.NE ISELLA PER UNA LUNGHEZZA DI 100 MT.

COMUNE	DESCRIZIONE TRATTO	
MALESCO	TORRENTE MELEZZO ORIENTALE	TRA LA CONFLUENZA DEI TORRENTI ISORNINO, LOANA E MELEZZO ORIENTALE, FINO ALLA BRIGLIA A VALLE DEL PONTE DEL GABBIO
MERGOZZO	RIO RESEGA	NEL TRATTO TERMINALE (80 MT.) DALLA CASCATA ALLA FOCE NEL LAGO
MONTECRESTESE	RIO VIGNA ALBERA	TRATTO DI 2 KM. DALLA FRAZ. NAVA ALLA FRAZ. ROLEDO
PIEDIMULERA	TORRENTE ANZA	DALLA TRAVERSA EDISON – SCALA DI RISALITA PESCI, A VALLE FINO AL PONTE DELLA STRADA PROVINCIALE PER PIEVE VERGONTE
PIEVE VERGONTE	RIO SANTA MARIA	TRATTO SCORRENTE DALLA LOC. "AL PIANO" FINO ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE MARMAZZA IN FRAZ. FOMARCO BASSO
PIEVE VERGONTE	CANALE DI MEGOLO	PER UNA LUNGHEZZA DI 50 MT. DAL PRIMO PONTE DOPO LA CENTRALE
PREMIA	LANCA DEL PASSO LANCA SAN ROCCO LANCA FORNACE RIO DEI GAMBERI LANCA FNERA	
PREMIA BACENO CRODO	FIUME TOCE	TRATTO CHE VA DA 100 MT. A MONTE DEL PONTE CHE PORTA ALLA CENTRALE DI CREGO IN CORRISPONDENZA DELLA COLONNINA DEL METANO FINO ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE DEVERINO
RE	RIO VALLE DEGLI ORTI	TRATTO FINALE DALLA CASCATA A MONTE DEL PONTE SULLA S.STATALE 337 FINO ALLA CONFLUENZA CON IL MELEZZO ORIENTALE
SAN BERNARDINO VERBANO	SAN BERNARINO	DAL PONTE DELLA SEGHERIA DI SANTINO ALLA PRIMA DIGA A MONTE
TRASQUERA	TORRENTE DIVERIA	LOCALITA' ISELLE DALLA CAVA TOMOLA IN DIREZIONE CONFINE SVIZZERO SINO AL TERMINE DELL'ABITATO ULTIMA CASA SULLA DESTRA, PER UN TRATTO DI 500 METRI
VARZO	TORRENTE RI	DALLA FRAZ. BASSOGNO ALLA FOCE
VARZO	RIO CATTAGNA	DALLA SORGENTE ALLA FOCE
VARZO	RIO SCIOLLO	FRAZIONE FONTANA PER UNA LUNGHEZZA DI MT. 600 DALLA SORGENTE ALL'IMMISSIONE NEL TORRENTE DIVERIA
VERBANIA	RIO GABBIANE	DALLA FOCE SUL FIUME SAN BERNARDINO AD ARRIVARE ALLA CAVA DI INERTI A MONTE
VILLETTE/MALESCO	TORRENTE MELEZZO ORIENTALE	LANCA SULLA SPONDA OROGRAFICA DESTRA DALLE ACQUE MINERALI AL PONTE DI MUGNAGO

2.3 ZONE DI DIVIETO DI PESCA NELLE ACQUE DEL LAGO MAGGIORE

Ai sensi dell'Ordinanza n. 02/15 del 01/01/2015 del Commissariato Italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca, dal 1/01/2015, sul Lago Maggiore sono stati riconfermati per anni 6 i divieti di pesca sulle foci dei seguenti fiumi:

Fiume	Tipologia divieto
Torrente Cannobino	Divieto di pesca permanente
Torrente San Giovanni	Divieto di pesca dalla prima domenica di settembre alla prima domenica di marzo
Fiume Toce	Divieto di pesca permanente con le ulteriori limitazioni per la zona lacustre circostante la foce dettate dall'ordinanza n. 1/15 del 01/01/2015
Torrente San Bernardino	Divieto di pesca permanente sia nel tratto terminale dal Ponte della Statale 34 fino alla foce, sia alla foce

I divieti di pesca non si applicano alle foci di tutti gli altri immissari, ne alla parte terminale del lago prima dello sbocco nel fiume Ticino emissario.

Le aree di divieto si estendono per un raggio pari alla metà della larghezza del fiume, maggiorato di 50 m., nella porzione di lago prospiciente allo sbocco in lago.

CON ORDINANZA N. 14/2015 DEL 10 NOVEMBRE 2015 IL COMMISSARIATO ITALIANO PER LA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA SULLA PESCA HA EMANATO LA SEGUENTE DISPOSIZIONE:

DAL 15 MARZO AL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO
sono proibite la posa di ogni tipo di rete e la pesca professionale e dilettantistica dall'imbarcazione nell'area lacustre antistante la Piana di Fondotoce, racchiusa verso riva dalla linea immaginaria tra la punta della vecchia Osteria San Carlo antistante lo sbocco del canale di Mergozzo nel Maggiore e l'Hotel Carillon sulla strada Feriolo-Baveno.

2.4 - ACQUE LIBERE E ACQUE SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI

ACQUE SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI	Lago Maggiore	La pesca sul Lago Maggiore è disciplinata dalla Convenzione Italo-Svizzera sulla pesca (cap. 4.1) Nel tratto di Lago della Provincia del VCO occorre la tessera FIPSAS (cap. 4.2) , <u>ad esclusione</u> : - del tratto di lago di Pallanza gestito dalla Associazione "LA RIVA", per il quale è necessaria, invece la tessera associativa "LA RIVA" (cap. 4.3); - del tratto di lago di Suna , diritto esclusivo di pesca "ex Cuzzi Lamberti" (cap. 4.6)
	Lago d'Orta	Nel tratto di lago in Comune di Omegna è necessaria la tessera FIPSAS (cap. 4.2) Nel tratto di lago in Comune di Nonio <u>NON</u> è necessaria la tessera FIPSAS
	Lago di Mergozzo	Occorre il permesso del Comune di Mergozzo (cap. 4.5)
	Parco Val Grande	Per la pesca nei tratti di fiume che scorrono nel Parco ValGrande, si vedano le disposizioni contenute nel Regolamento del Parco (cap. 4.4)
	Fiume Toce (tratti)	Per la pesca in queste acque e' necessaria la tessera FIPSAS Per la definizione dei tratti elencati vedasi cap. 4.2
	Torrente Bogna	
	Torrente Diveria	
	Torrente Melezzo Occidentale	
	Torrente Ovesca	
	Torrente Cannobino	
	Torrente Scaricatore Nigoglia	
	Torrenti Pellino e Scarpia, Rio Plesina	
	Lago di Campliccioli	
	Lago di Cheggio	
Lago di Morasco		
Torrente San Bernardino	Zona di pesca no-kill e zona pesca turistica (cap. 4.7)	
Lago di Antrona	Zona sperimentale di pesca turistica (cap. 4.8)	
ACQUE LIBERE	Tutte le altre acque	SONO DA CONSIDERARSI LIBERE TUTTE LE ALTRE ACQUE NON SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI. Per la pesca nelle acque libere valgono le disposizioni della Legge Regionale 37/06 (cap. 3)

3 - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA IN ACQUE LIBERE ORARI, PERIODI DI PESCA, MISURE E LIMITI DI CATTURA

- Per le acque gestite da associazioni piscatorie valgono i divieti stabiliti dai relativi regolamenti sociali.
- Per le acque del Lago Maggiore valgono le disposizioni della Convenzione Italo Svizzera valgono i divieti dalla stessa indicati.

(Orari di pesca) - art. 14 Regolamento regionale 1/R

Nell'orario compreso tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba è vietato esercitare la pesca e trattenere fauna acquatica catturata in modo accidentale.

In deroga al comma 1 è consentita, nei soli corpi idrici individuati dalle province tra le acque ciprinicole, la pesca senza limiti di tempo alla carpa (*Cyprinus carpio*) e alle specie dell'allegato C).

(Periodi di pesca) - art. 13 Regolamento regionale 1/R

E' vietato trattenere le specie indicate nei periodi di divieto di pesca a scopi riproduttivi, di cui all'allegato B).

Il pesce catturato che non sia consentito trattenere è immediatamente rilasciato senza arrecargli danno. Qualora non sia possibile slamare il pesce senza allegargli danno è fatto obbligo tagliare la lenza all'altezza dell'apparato boccale. Le operazioni di slamatura devono essere effettuate a mano bagnata.

Nelle acque salmonicole è vietato l'esercizio della pesca nel periodo di tutela riproduttiva dei salmonidi.

(Orari, periodi e limitazioni nelle acque soggette alla Convenzione Italo - Svizzera)

Il divieto di pesca ha inizio alle ore 12.00 del primo giorno e termina alle ore 12.00 dell'ultimo giorno indicato.

Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

3.1 – PERIODI, MISURE MINIME, NUMERO, LIMITI DI PESO CONSENTITI PER LA PESCA DELLA FAUNA ITTICA (REG. REGIONALE 1/R - ALL. B)

famiglia	specie	nome comune	lunghezza minima (cm) (*)	periodi di divieto di pesca		n. di prede massimo per ogni giornata di pesca	n. di prede massimo per anno
				inizio divieto	fine divieto		
Anguillidae	<i>Anguilla anguilla</i>	anguilla	0	*)	*)	0	0
Blenniidae	<i>Salaria fluviatilis</i>	cagnetta	nn	nn	nn	nn	nn
Clupeidae	<i>Alosa fallax lacustris</i>	agone	20	15 maggio	15 giugno	nn	nn
Clupeidae	<i>Alosa fallax nilotica</i>	cheppia	nn	nn	nn	nn	nn
Cobitidae	<i>Cobitis taenia</i>	cobite	nn	nn	nn	nn	nn
Cottidae	<i>Cottus gobio</i>	scazzone	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	<i>Alburnus alburnus alborella</i>	alborella	nn	15 maggio	15 giugno	nn	nn
Cyprinidae	<i>Barbus plebejus</i>	barbo	25	1 giugno	30 giugno	nn	nn
Cyprinidae	<i>Barbus meridionalis</i>	barbo canino	nn	1 giugno	30 giugno	nn	nn
Cyprinidae	<i>Cyprinus carpio</i>	carpa	35	1 giugno	30 giugno	nn	nn
Cyprinidae	<i>Leuciscus cephalus</i>	cavedano	nn	1 giugno	30 giugno	nn	nn
Cyprinidae	<i>Gobio gobio</i>	gobione	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	<i>Chondrostoma genei</i>	lasca	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	<i>Rutilus pigus</i>	pigo	20	1 aprile	30 aprile	3	nn
Cyprinidae	<i>Phoxinus phoxinus</i>	sanguinerola	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	<i>Chondrostoma soetta</i>	savetta	nn	15 maggio	15 giugno	3	nn
Cyprinidae	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	scardola	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	<i>Tinca tinca</i>	tinca	25	1 giugno	30 giugno	3	nn
Cyprinidae	<i>Rutilus erythrophthalmus</i>	triotto	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	<i>Leuciscus souffia</i>	vairone	nn	nn	nn	nn	nn
Esocidae	<i>Esox lucius</i>	luccio	60	1 febbraio	31 marzo	1	nn
Gadidi	<i>Lota lota</i>	bottatrice	nn	nn	nn	nn	nn
Gobiidae	<i>Padogobius martensi</i>	ghiozzo padano	nn	nn	nn	nn	nn
Percidae	<i>Perca fluviatilis</i>	persico reale	18	25 aprile	31 maggio	10	nn
Salmonidae	<i>Salvelinus alpinus</i>	salmerino alpino	22	dal tramonto della prima domenica di ottobre	all'alba dell'ultima domenica di febbraio	8	nn
Salmonidae	<i>Salmo [trutta] trutta</i>	trota fario	22	dal tramonto della prima domenica di ottobre	all'alba dell'ultima domenica di febbraio	8	nn
Salmonidae	<i>Salmo [trutta] marmoratus</i>	trota marmorata e suoi ibridi	35	dal tram. della prima domenica di ottobre	all'alba dell'ultima domenica di febbraio	2	10
Salmonidae	<i>Coregonus oxyrhynchus</i>	bondella	30	15 dicembre	15 gennaio	8	nn

Salmonidae	<i>Coregonus lavaretus</i>	coregone o lavarello	35	15 dicembre	15 gennaio	8	nn
Salmonidae	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	trota iridea	20 (lunghezza minima stabilita con DGP n. 23 del 26/01/11)	dal tramonto della prima domenica di ottobre fatta salva la deroga di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13	all'alba dell'ultima domenica di febbraio fatta salva la deroga di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13	10	nn
Thymallidae	<i>Thymallus thymallus</i>	temolo	35	dal tramonto della prima domenica di ottobre fatta salva la deroga di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13	all'alba della prima domenica di giugno	1	10

nn = nessuna limitazione

***) Pesca vietata in attesa della predisposizione di un piano di gestione regionale ai sensi del Reg. (CE) n. 1100/2007.**

Il numero di catture giornaliero dei pesci appartenenti alle diverse specie delle famiglie Salmonidae non può superare complessivamente la quota di 8 esemplari; dal calcolo della quota non vengono considerati gli esemplari di Trota iridea.

Il limite di peso che può essere trattenuto per ogni giornata di pesca non può complessivamente superare i 5 Kg. Dal calcolo del peso vengono detratti gli esemplari delle specie di cui all'all. C o per cui è previsto un limite numerico giornaliero ed il pesce più pesante delle rimanenti specie.

NOTE

Su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di pesca e di trattenere, in caso di cattura accidentale, delle seguenti classi e specie di fauna acquatica (art. 13, comma 1, Regolamento Regionale):

- lampreda padana (*Lethenteron zanandreae*);
- storione comune (*Acipenser sturio*);
- storione cobice (*Acipenser naccarii*);
- cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*).

La Giunta Provinciale con D.G.P. n. 23 del 26/01/2011 ha stabilito:

- l'apertura della pesca alla trota nei laghi d'Orta e di Mergozzo dall'1/01 al 14/10 - lunghezza minima di 30 cm. fino all'approvazione del Piano Ittico Regionale e Provinciale (artt. 10 e 11 L.R. 37/06);
- l'apertura della pesca nei laghi e bacini montani presenti sul territorio provinciale nel seguente modo:
 - laghi di Cheggio (o alpe Cavalli) e Campliccioli in Comune di Antrona Schieranco, lago delle Fate (o Quarazza) in Comune di Macugnaga e lago di Morasco in Comune di Formazza, apertura dalle ore 6.00 della prima domenica del mese di maggio e chiusura al tramonto della prima domenica del mese di ottobre;
 - tutti gli altri laghi e bacini montani, apertura dalle ore 6.00 della prima domenica del mese di giugno e chiusura al tramonto della prima domenica del mese di ottobre.

3.2 – SPECIE DI FAUNA ITTICA CHE POSSONO ESSERE PESCATE, NELLE ACQUE CIPRINICOLE, SENZA LIMITAZIONI DI PERIODI, MISURE O QUANTITATIVO (REG. REGIONALE 1/R - ALL. C)

FAMIGLIA	GENERE E SPECIE	NOME COMUNE
Cyprinidae	<i>Abramis brama</i>	abramide
Cyprinidae	<i>Aspius aspius</i>	aspio
Cyprinidae	<i>Barbus barbus</i>	barbo europeo
Cyprinidae	<i>Carassius auratus</i>	pesce rosso
Cyprinidae	<i>Carassius carassius</i>	carassio
Cyprinidae	<i>Ctenopharyngodon idellus</i>	carpa erbivora
Cobitidae	<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>	cobite di stagno orientale o misgurno
Poeciliidae	<i>Gambusia holbrooki</i>	gambusia
Centrarchidae	<i>Lepomis gibbosus</i>	persico sole
Centrarchidae	<i>Micropterus salmoides</i>	persico trota
Ictaluridae	<i>Ictalurus melas</i>	pesce gatto
Cyprinidae	<i>Pseudorasbora parva</i>	pseudorasbora
Cyprinidae	<i>Rhodeus sericeus</i>	rodeo amaro
Cyprinidae	<i>Rutilus rutilus</i>	rutilo o gardon
Salmonidae	<i>Salvelinus fontinalis</i>	salmerino di fonte
Percidae	<i>Stizostedion lucioperca</i>	sandra o lucioperca
Siluridae	<i>Silurus glanis</i>	siluro

Nei corpi idrici indicati dalle province le specie elencate all'allegato C possono essere pescate senza limitazioni di periodi, misure o quantitativo (art. 15, comma 4 Regolamento Regionale).

Per il Lago Maggiore valgono le disposizioni del Commissariato italo-svizzero sulla pesca cap. 4.1

3.3 – ATTREZZI CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICA E USO DI ESCHE E PASTURE (ART. 10 REGOLAMENTO REGIONALE)

- Ad ogni pescatore munito di licenza di pesca dilettantistica è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi:
 - nelle acque ciprinicole è consentito l'uso di più canne lenza con o senza mulinello od una bilancia di lato non superiore a metri 1,5 montata su palo di manovra non superiore a metri cinque di lunghezza;
 - nelle acque salmonicole è ammesso l'uso di una sola canna;
 - l'uso del guadino è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
- In tutte le acque è vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, con sangue e con interiora di animali.
- L'uso della bilancia è:
 - consentito unicamente con lato delle maglie non inferiore a millimetri quindici da misurarsi ad attrezzo bagnato;
 - consentito unicamente dalla sponda e greto a piede asciutto senza apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento;
 - vietato dal 1° aprile al 15 luglio;
 - vietato tutto l'anno nelle rogge, canali e fontanili.
- Le canne lenza possono essere armate:
 - nelle acque popolate prevalentemente da ciprinidi con un massimo di 5 ami con esche naturali o di 5 esche artificiali;
 - nelle acque salmonicole con una singola esca naturale o quattro mosche artificiali o una singola altra esca artificiale.
- Nelle acque salmonicole sono vietati:
 - l'uso e la detenzione di ogni forma di pasturazione;
 - la pesca con larve di mosca carnaria o altre specie di ditteri, interiora di animali ~~e pesce vivo o morto*~~;
 - il sistema di pesca con l'uso di camole o mosche artificiali con zavorra affondante terminale radente il fondo.
- Nelle acque ciprinicole:
 - il pescatore dilettante può detenere ed usare, per ogni giornata di pesca non più di un chilogrammo di larve di mosca carnaria e non più di chilogrammi due di altri materiali per pasturazione;
 - il pescatore può utilizzare un massimo di due canne entro uno spazio di tre metri.
- Le province, per motivate esigenze e sentito il comitato consultivo provinciale, possono disciplinare, anche in deroga ai commi 3, 4, 5 e 6, l'utilizzo degli attrezzi, le tipologie di lenze, esche, modalità e accessori per la pesca dilettantistica.
- Le province possono, altresì, consentire l'uso di attrezzi tradizionali non compresi nell'elenco di cui al comma 1.

* **DGP n. 207/2011:** "è consentito l'esercizio della pesca in tutte le acque della Provincia del Verbano Cusio Ossola anche con esche naturali quali il pesce vivo o morto, esclusivamente appartenenti alle specie autoctone di cui all'allegato B) del RDA 1/R 2012".

3.4 – POSTO DI PESCA E DISTANZA DEGLI ATTREZZI (ART. 11 REGOLAMENTO REGIONALE)

1. Il posto di pesca o postazione di pesca spetta al primo occupante.
2. Il primo occupante ha diritto che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti le seguenti distanze tra le postazioni di pesca non inferiori a:
 - a) 10 metri se si esercita la pesca con la canna;
 - b) 20 metri se si esercita la pesca con la bilancia;
 - c) 30 metri nel caso in cui nelle contigue postazioni di pesca si eserciti in una la pesca con la canna e nell'altra la pesca con la bilancia.
3. Le province, per motivate esigenze, possono derogare a quanto stabilito al comma 2.

Durante l'esercizio della pesca da natante non è consentito l'uso dell'ecoscandaglio.

Per i mezzi consentiti nelle acque **SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI**, gestite da:

Commissariato Italiano per la convenzione Italo Svizzera sulla pesca Lago Maggiore	cap. 4.1
Sezione Provinciale Pescatori VCO – F.I.P.S.A.S.	cap. 4.2
Associazione Pescatori Pallanzesi “La Riva”	cap. 4.3
Parco Nazionale Valgrande	cap. 4.4
Comune di Megozzo	cap. 4.5
Diritto esclusivo di pesca “ex Cuzzi Lambertini”	cap. 4.6
Comitato di Gestione del fiume San Bernardino	cap. 4.7

3.5 - DIVIETI - Legge Regionale n. 37/2006 - Art. 20. (Modalità e tecniche di pesca vietate)

1. È vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta. S'intende uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.
2. Non è consentito l'uso contemporaneo di attrezzi professionali, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna.
3. Per l'esercizio della pesca nelle acque, che in relazione alla loro classificazione risultano prevalentemente popolate da salmonidi e timallidi, è vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, ~~pesce vivo o morto~~*, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.
4. È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.
5. È vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati acque principali. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale o con tirlindana.
6. È vietato usare reti ad una distanza inferiore a trenta metri da scale di risalita per i pesci e dalle dighe.
7. L'uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
8. È vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.
9. È vietata la pesca con sostanze esplodenti o tossiche.
10. È vietato gettare e infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
11. È vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento ad eccezione della pesca autorizzata dalla provincia, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
12. È vietata la pesca subacquea.
13. È vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
14. È vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.
15. È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.
16. È vietato pescare durante il prosciugamento completo. In caso di prosciugamento parziale è permessa esclusivamente la pesca con la canna.
17. È vietato collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi o altri corpi idrici occupando più di un terzo della loro larghezza.

* **DGP n. 207/2011: “è consentito l'esercizio della pesca in tutte le acque della Provincia del Verbano Cusio Ossola anche con esche naturali quali il pesce vivo o morto, esclusivamente appartenenti alle specie autoctone di cui all'allegato B) del RDA 1/R 2012”.**

4 - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA ACQUE SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI

4.1 – NORME PER LA PESCA DILETTANTISTICA NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE (CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere
- Regolamento di Applicazione e nelle Ordinanze del Commissario italiano in vigore dal 01.01.2015.
- Ordinanze del Commissariato, in vigore dal 01.01.2015 e successive modificazioni
- Regolamento delle semine di materiale ittico nelle acque italo-svizzere, in vigore dal 01.01.2015 e successive modificazioni.

Le eventuali variazioni dell'attuale disciplina di pesca non professionale saranno tempestivamente segnalate con Ordinanze del Commissario)

Misure minime, periodi di divieto e limitazioni di pesca

Specie ittiche	Misura minima	Periodo di divieto *	Ulteriori limitazioni di pesca
Trota del lago	40 cm	26/09 + 20/12	15 capi al giorno complessivi di Salmonidi (trote, salmerini e coregoni), di cui non più di 5 trote o salmerini
Salmerino	25 cm	15/11 + 24/01	
Coregone Lavarello	30 cm	15/11 + 24/01	
Coregone Bondella	25 cm	15/11 + 24/01	
Luccio	45 cm	15/03 + 30/04	2 capi al giorno
Pesce persico	18 cm	01/04 + 31/05	50 capi al giorno
Lucioperca	40 cm	01/04 + 31/05	5 capi al giorno
Persico trota	20 cm	01/05 + 30/06	
Agone	20 cm	15/05 + 15/06	DIVIETO DI PESCA CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA DDT DISPOSTO CON ORDINANZA N. 3/15
Barbo	-	15/05 + 15/06	
Carpa	30 cm	01/06 + 30/06	
Tinca	30 cm	01/06 + 30/06	
Alborella		DIVIETO DI PESCA	SPECIE PROTETTA
Temolo		DIVIETO DI PESCA	SPECIE PROTETTA
Pigo		DIVIETO DI PESCA	SPECIE PROTETTA
Anguilla		DIVIETO DI PESCA	SPECIE PROTETTA
Gambero		DIVIETO DI PESCA	la pesca dei gamberi è sempre vietata

* I PERIODI DI DIVIETO INIZIANO E TERMINANO ALLE ORE 12.00 DEI GIORNI INDICATI

Orari, disposizioni e modalità vietate di pesca dilettantistica

- La pesca con la canna da riva è sempre consentita, mentre la pesca con la canna ed altri attrezzi dilettantistici da imbarcazione è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levare del sole.
- I pesci catturati in periodo di divieto e quelli che non abbiano raggiunto la misura minima, nonché le specie ittiche proibite eventualmente catturate vive con attrezzi consentiti devono essere rimessi in acqua con ogni possibile cura. Le specie ittiche proibite per il DDT, eventualmente rinvenute morte, dovranno essere conservate opportunamente surgelate per la successiva consegna ai centri di raccolta indicati dai competenti Servizi Veterinari delle ASL.
- E' vietato praticare la "pesca a strappo" con attrezzi armati con amo, cucchiaino, ancorotta o altri dispositivi ad essi assimilabili. Per "pesca a strappo" si intende l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale.
- L'uso del guadino è permesso esclusivamente per estrarre dall'acqua il pesce già catturato con attrezzi consentiti.
- Nelle acque soggette alla Convenzione, l'impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca che non appartengano alla comunità ittica del lago Maggiore sono sempre vietati. E' altresì proibito utilizzare come esca qualsiasi pesce soggetto a specifiche misure restrittive o di protezione. L'impiego di pesci vivi da utilizzare come esca è consentito esclusivamente con modalità d'uso che non pregiudichino il movimento del pesciolino solamente per gli attrezzi dilettantistici utilizzati per la pesca al traino, nonché con la canna da pesca con o senza mulinello.
- Per pesca al traino si intende una tecnica di pesca sportiva in movimento che consiste nel navigare trainando mediante l'impiego di attrezzi specifici consentiti dal presente Regolamento una lunga lenza armata di amo o ami muniti di esche vive o artificiali.
- L'uso di apparecchi elettronici per il rilevamento dei pesci è consentito fino all'entrata in vigore del nuovo accordo tra i due Stati di modifica della Convenzione.

TAB. 3 del R.d.A. Attrezzi dilettantistici consentiti nelle acque del Lago Maggiore

ATTEZZO	Specie di riferimento	Limitazioni stagionali e altre prescrizioni
Canna da pesca con o senza mulinello	Varie specie	E' consentito l'uso di non più di due canne per pescatore, con un numero di esche complessivo non superiore a 10.

PESCA AL TRAINO (1)

ATTEZZO	Specie di riferimento	Limitazioni stagionali e altre prescrizioni
Canna con o senza downrigger	Trota	Proibito durante il divieto della trota. Consentite 6 canne per imbarcazione e il limite di 10 esche per pescatore è sostituito dal limite di 25 esche per imbarcazione, cumulativo per tutti gli attrezzi.
Molagna	Trota	Proibito durante il divieto della trota.
Tirlindana	Pesce persico	Proibito durante il divieto del persico.
Cavedanera	Trota	Proibito durante il divieto della trota.

CATTURA DI PESCI DA ESCA (2)

ATTEZZO	Specie di riferimento	Limitazioni stagionali e altre prescrizioni
Bilancino	Pesce da esca	La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, il lato della rete non deve superare la lunghezza di 1,5 metri. Proibito l'uso radendo il fondo e a traino dell'imbarcazione. Proibito da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dello spuntar del sole.
Nassetta	Pesce da esca	La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, altezza massima 50 cm, diametro massimo 25 cm.
Bottiglia	Pesce da esca	Nessuna specifica

- (1) Per quanto riguarda la pesca a traino (con molagna, cavedanera, tirlindana, canna da pesca) è stabilito il limite massimo cumulativo di 25 esche per imbarcazione. Nel rispetto di questo limite cumulativo, la tirlindana non può avere più di 8 esche e la cavedanera non può avere più di 8 esche (in caso di utilizzo di una sola cavedanera per imbarcazione) o di 6 esche (in caso di utilizzo contemporaneo di 2 cavedanere).
- (2) Il bilancino, la nassetta e la bottiglia possono essere utilizzati esclusivamente per la cattura dei "pesci da esca", che devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. Gli esemplari di specie proibite così come le specie consentite catturate durante il periodo di divieto o che non raggiungono la misura minima devono essere immediatamente liberati.

Tali norme sono inoltre disponibili sul sito WEB della Commissione (www.cispp.org)

4.2 - ACQUE GESTITE DALLA SEZIONE PROV. PESCATORI VCO

F.I.P.S.A.S.

VIA BOCCACCIO, 2 – VILLADOSSOLA (VB) – TEL. 0324/51252 FAX 0324/572156 - E MAIL: fipsasvco@yahoo.it

ELENCO ACQUE GESTITE: FIUMI – TORRENTI – LAGHI (tratti tabellati a cura dell'associazione)

- FIUME TOCE:** Tratto scorrente in Comune di Premia, esclusi gli affluenti. Da 100 m., a monte del ponte che porta alla centrale di Crego fino alla confluenza con il Deverino è vietata la pesca in quanto zona di protezione, da questa zona, a valle fino alla confluenza con lo scarico del canale di Verampio – zona pesca no-kill – In tutto il tratto compresa anche la diga di Verampio non è possibile trattenere alcun temolo eventualmente allamato.
- FIUME TOCE:** Tratto scorrente in Comune di Crodo, esclusi gli affluenti.
- FIUME TOCE:** Tratto scorrente da Pozzomaglion in comune di Crevoladossola, fino al ponte della Mizzoccola in Comune di Domodossola, ed affluenti; Torrente Diveria dal vecchio ponte Napoleonico in Comune di Crevoladossola alla foce, Torrente Bogna dalla chiesa di S. Stefano alla foce.
- FIUME TOCE:** Dalla cappella degli Scopelli in Comune di Beura Cardezza, allo sbocco nel Lago Maggiore. Sul fiume Toce a valle delle paratoie di Prata è stata istituita una zona di protezione con entrata in funzione della scala di monta per una lunghezza di 200 mt., a valle delle paratoie stesse. In questo fiume dal ponte di Migliandone alla foce, le acque sono classificate ciprinicole, ma vige ugualmente l'obbligo di segnacature per i salmonidi e timallidi. Nel tratto dal ponte della statale di Gravellona Toce alla foce e solo in questo tratto è permessa la pesca con il cagnotto e la pasturazione, limitata ad 1 kg. di cagnotti e a 2 kg. di sfarinati.
- TORRENTE DIVERIA:** Tratto scorrente in Comune di Varzo dalla presa della Società Enel in Frazione Balbalonesca al ponte romano (200 m. a monte della galleria di S.Giovanni) esclusi gli affluenti. Nel Diveria è vietata la pesca dallo sbarramento della Centrale Enel di Varzo alla confluenza con il Rio Cairasca perché zona di ripopolamento.
- TORRENTE MELEZZO OCCIDENTALE:** Scorrente nei Comuni di Druogno, Trontano e Masera fino alla foce escluso gli affluenti.
- TORRENTE OVESCA:** Dalla confluenza del Rio Troncone e Rio Loranco in Comune di Antrona Schieranco alla sbocco nel fiume Toce in Comune di Villadossola.
- TORRENTE CANNOBINO:** Scorrente nel tratto compreso dal sasso di Finero e lo sbocco nel Lago Maggiore, nei Comuni di Malesco, Cursolo Orasso, Gurro, Cavaglio Spocchia, Cannobio.
- TORRENTE SCARICATORE NIGOGLIA:** Dalle porte del Lago d'Orta in Comune di Omeogna alla confluenza con il Torrente Strona.
- TORRENTE PELLINO E SCARPIA, RIO-PLESINA:** scorrenti nel Comune di Madonna del Sasso.
- LAGO DI CAMPLICCIOLI**
- LAGO DI CHEGGIO**
- LAGO DI MORASCO**
- LAGO DI ANTRONA** (Pesca turistica).
- LAGO MAGGIORE (o VERBANO) area compresa Cannobio - Belgirate**
(Escluso il territorio di Pallanza e il territorio di Suna)
Vigono le disposizioni sulla pesca valide per le acque soggette alla convenzione Italo-Elvetica.
- LAGO D'ORTA IN COMUNE DI OMEGNA:** per ordinanza del Comune è vietata la pesca nel porticciolo di Bagnella e dall'attracco dei battelli navigazione lago d'Orta alla ex sede canottieri.

TESSERAMENTO ANNO 2018 (dal 1 gennaio al 31 dicembre)

PER ESERCITARE LA PESCA NELLE PREDETTE ACQUE OCCORRE
OLTRE ALLA LICENZA REGIONALE DI PESCA:

Tessera Adulti € 30,00

Tessera ragazzi nati nel 2003 e seguenti € 6,00

(bollettino C.C.P. validità 365 giorni dal versamento)

Inoltre:

Sia i residenti nella Provincia del VCO, sia i non residenti tesserati in altre province devono munirsi del regolamento segnacature per l'anno solare 2018 al costo di € 10,00

Tessera stranieri € 30,00

PUNTI TESSERAMENTO (e rilascio regolamento segnacature):

sede della Sezione Provinciale Pescatori del VCO – FIPSA

aperta tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 12.00

oppure in alcuni negozi di articoli sportivi per la pesca

Verbano:

- CANNOBIO – C/O CUDA SALVATORE – VIA ALLA CUSERINA, 1
- MERGOZZO - ALBO - BAR CALUMET DI OLIVA LUIGIA - VIA GIOVANNI FRANCIA, 23
- VERBANIA INTRA - SOFFRITTI GINO - PESCA SPORT - VICOLO MOLINO
- VERBANIA SUNA - IL PESCATORE DI CARLETTO GIANNI - VIA TROUBETZKOY, 96

Cusio:

- GRAVELLONA TOCE - BIRILLO PESCA SPORT - CORSO ROMA, 22
- CRUSINALLO - DE MATTEIS PAOLO - PESCA SPORT - VIA IV NOVEMBRE, 155
- OMEGNA - SPORT OLIMPIA - PIAZZA BELTRAMI, 30
- OMEGNA - PASTICCERIA JOLLY - PIAZZA BELTRAMI 32

Ossola:

- ANTRONA PIANA - EDICOLA RAMETTI - VIA PROVINCIALE
- CRODO - BAR CASTELLO - FRAZ. ALPIANO
- DOMODOSSOLA - ARMERIA FUSARI - VIA GALLETTI, 10
- DOMODOSSOLA - GENTINETTA PESCA - C.SO MONETA
- DOMODOSSOLA - IL PESCATORE DI TRAVAGLINO LORENZO - VIA BINDA, 90
- MALESCO - LAURA SPORT - VIA PER RE, 20
- PIEDIMULERA - LANA MARA - ARTICOLI SPORTIVI
- PREMIA – BAR GIGLIO AZZURRO
- VILLADOSSOLA - GROSSI UMBERTO - PESCA SPORT - VIA B. NOVELLO, 3
- VOGOGNA - BARONE & L. - ART. SPORTIVI - VIA NAZIONALE, 63/b

Provincia di Novara:

- MEINA - BAR PIAZZETTA - PIAZZA CARABELLI 10

vd. REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

4.3 - ACQUE GESTITE DALL'ASSOCIAZIONE PESCATORI PALLANZESI "LA RIVA"

Piazzale Cartiera – 28923 Verbania Possaccio - Telefono 0323-405354 - Fax 0323-53452

Diritto esclusivo di pesca nelle acque del Lago Maggiore, nella zona denominata riva alta e bassa di Pallanza, situata fra i confini di Intra e Pallanza (CENTRO FIUME S. BERNARDINO) e quello di Pallanza e Suna (LOCALITA' CROCETTA - INIZIO PORTO CANOTTIERI PALLANZA), internandosi nelle acque del Lago Maggiore sino a poca distanza dalle Isole Borromee (PARTENDO DALLA RIVA, FINO A CENTRO LAGO)

Per la pesca dalla riva e dalla barca occorre:

- **LICENZA DI PESCA**
- **TESSERA ASSOCIATIVA DELLA ASSOCIAZIONE PESCATORI "LA RIVA"**
Con validità annuale con scadenza: 31 gennaio dell'anno successivo a quello di rilascio
rilasciata previo il pagamento della quota associativa di € 10,00;
per i minori di 14 anni, il rilascio della tessera, comunque necessaria, è gratuito.

PUNTI TESSERAMENTO:

- RACAR SNC CARRELLI ELEVATORI - VIA S BERNARDINO - VERBANIA PALLANZA
- IL PESCATORE DI CARLETTO GIANNI - VIA TROUBETZKOY, 96 - VERBANIA SUNA
- ARMERIA TAGLIETTI - VIA REPUBBLICA, 27 - VERBANIA TROBASO

vd. REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

I titolari del diritto muniti di licenza dilettantistica e di attestazione provinciale, possono pescare con gli attrezzi professionali.

4.4 - ACQUE GESTITE DAL PARCO NAZIONALE VALGRANDE

Villa Braghi – P.zza Pretorio, 6 – 28805 VOGOGNA (VB) – TEL. 0324-87540 – fax 0324-878573
e-mail: info@parcovalgrande.it – www.parcovallgrande.it

Dal 2013 il tesserino pesca è a pagamento ad un costo di:

- **Stagionale:**
 - 20 Euro per i pescatori che risiedono in uno dei 13 Comuni del Parco (Aurano, Beura Cardezza, Caprezzo, Cossogno, Cursolo Orasso, Intragna, Malesco, Miazzina, Premosello Chiovenda, Trontano, San Bernardino Verbania, Santa Maria Maggiore, Vogogna)
 - 40 Euro per i pescatori che non risiedono in uno dei Comuni del Parco
- **Giornaliero:** 8 Euro, a giornata con validità stagionale dalla data del rilascio.

Il pagamento potrà essere effettuato:

- direttamente presso la sede operativa del Parco sita in Piazza Pretorio, 6 - 28805 Vogogna (VB)
- tramite bonifico bancario intestato a Ente Parco Nazionale Val Grande con la causale "Tesserino per l'esercizio della pesca" (IBAN IT07U056962240000003035X58) indicando il nome dell'intestatario del tesserino pesca
- mediante versamento sul conto corrente postale n. 1012728208 intestato a Ente Parco Nazionale Val Grande con la causale "Tesserino per l'esercizio della pesca" indicando il nome dell'intestatario del tesserino pesca

Il tesserino potrà essere ritirato, previa attestazione di avvenuto pagamento, a partire dalla quarta settimana di marzo di ogni anno presso gli uffici del parco a Vogogna, la sede del CTCA e i comandi stazione Carabinieri Forestale del Parco e presso strutture con i quali l'Ente potrà fare specifiche convenzioni.

Per informazioni: 0324-87540 (Ente Parco) oppure al Tel. 0324-878802 (CTCA Vogogna).

ORARI: dal LUNEDI' al VENERDI': 9.00-14.30 MARTEDI': 9.00-13.00 e 14.30-16-30

4.5 – LAGO DI MERGOZZO

PER ESERCITARE LA PESCA NELLE PREDETTE ACQUE OCCORRE:

- **LICENZA DI PESCA**
- **PERMESSO DEL TITOLARE DEL DIRITTO**

IMPORTI PERMESSI:

- giornaliero da riva euro 6,00
- giornaliero da barca euro 13,00
- annuale da riva euro 50,00
- annuale da barca euro 80,00
- annuale carp fishing euro 80,00
- week end da riva euro 15,00
- week end da barca euro 30,00
- settimanale da riva euro 25,00
- settimanale da barca euro 35,00
- settimanale carp fishing euro 45,00

PUNTI DISTRIBUZIONE PERMESSI PER LA PESCA:

- Hotel Due Palme: tutte le tipologie di permessi
- Uffici Comunali, ufficio turistico e tutti i campeggi sul lago: permessi settimanali, week end e giornalieri

INFORMAZIONI

- **Municipio di Mergozzo**
Via Pallanza, 2 – Tel. 0323-80101- Fax 0323-80738
- **Ufficio informazioni ed accoglienza turistica**
Via Roma, 20 – Tel. e Fax 0323-800935
- **Distretto Turistico dei Laghi**
Via Principe Tommaso 70/72 – Stresa – Tel. 0323-30416 - Fax 0323-934335
- **Hotel Due Palme**
Via Pallanza, 1 – Mergozzo - Tel. 0323-80112 - Cell. 335-6929677 - Fax 0323-80298

www.comunedimergozzo.it

www.apdmergozzo.it

4.6 – DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA "EX CUZZI LAMBERTI"

Diritto esclusivo (o riserva) di pesca sulle acque del Lago Maggiore, in territorio del Comune di Verbania e precisamente nella frazione di Suna, fino alla metà del lago circa, lungo la riva alta e bassa di Suna, dal confine tra Pallanza e Suna (località La Crocetta), alla foce del Fiume Toce, in regione Sassello, ruscello del Bernardino, a Fondotoce.

All'interno del suddetto diritto, la pesca dilettantistica è consentita:

ESCLUSIVAMENTE a piede asciutto dalla riva

I titolari del diritto muniti di licenza dilettantistica e di attestazione provinciale, possono pescare con gli attrezzi professionali, con le limitazioni indicate nelle ordinanze del CISPP.

4.7 – RISERVA SAN BERNARDINO (FINO AL 31/12/2019)

PER ESERCITARE LA PESCA NELLE PREDETTE ACQUE OCCORRE:

- LICENZA DI PESCA
- PERMESSO RILASCIATO DAL COMITATO DI GESTIONE

TRATTI E PERMESSI DI PESCA:

- **NO-KILL (solo pesca a mosca):**

tutta la riserva escluso il pozzone di Santino

PERMESSO GIORNALIERO euro 20,00

I soggetti inferiori ai 14 anni potranno pescare gratuitamente solo se accompagnati da un maggiorenne che ne assuma ogni responsabilità e custodia

- **TROFEO (tutte le tecniche): 2 tratti:**

1. dal pozzone di Santino compreso fino alla ex fabbrica Tubor
2. dal ponte del Plush al ponte della statale

PERMESSO GIORNALIERO euro 20,00

Obbligo di segnare il pesce dopo la cattura, 5 capi assegnati per ogni permesso acquistato
I soggetti inferiori ai 14 anni devono essere in possesso del permesso di pesca pari agli adulti

- **SPINNING (solo pesca NO KILL):**

solo nei tratti trofeo

PERMESSO GIORNALIERO euro 20,00

I soggetti inferiori ai 14 anni potranno pescare gratuitamente solo se accompagnati da un maggiorenne che ne assuma ogni responsabilità e custodia

NON E' POSSIBILE ACQUISTARE PERMESSI DI TIPOLOGIA DIVERSA NELLO STESSO GIORNO

Reperibilità permessi:

- BAR NUOVO PORTO - piazzale Flaim - Verbania Intra
- CIRCOLO ARCI TROBASO – via Renco 91 - Verbania Trobaso
- BARONE & L. SPORT - Via Nazionale 124 - Vogogna

Per informazioni su attrezzi, divieti, sanzioni ed altro:

www.sanbernardinopesca.com

e-mail comitatosambi@gmail.com

4.8 – ZONA SPERIMENTALE DI PESCA TURISTICA LAGO DI ANTRONA (FINO ALLA FINE DELL'ANNO 2018)

Per informazioni su permessi, attrezzi, divieti, sanzioni ed altro: A.S.D. SEZIONE PROVINCIALE PESCATORI DEL VCO

4.9 – ACQUE GESTITE DALL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA

attualmente in fase di definizione

5 – LAGO D'ORTA (DGP n. 182/2012)

Tabella riassuntiva attrezzi consentiti

Tirlindana	
Regole generali	Limitazioni
- n. 1 attrezzo per ogni pescatore - n. 2 attrezzi complessivi per ogni imbarcazione - n. 8 esche complessive per ogni imbarcazione - L'utilizzo di lenza divergente (cane o cavedanera) è limitato a n. 1 attrezzo con un massimo di n. 4 esche per imbarcazione, e deve essere posta sul lato di babordo (sinistro) rispetto alla direzione di marcia. - È fatto obbligo di impiegare tale attrezzo solo previa installazione sull'imbarcazione di un segnale, costituito da una sfera di colore bianco del diametro minimo di 30 cm, ben visibile da ogni lato.	- vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba - dall'01/02 al 31/05 vietata ad una distanza inferiore a 50 metri da riva (fatte salve le disposizioni derivanti da leggi o regolamenti gerarchicamente superiori) - dal 01/02 al 31/03 vietata con l'utilizzo di terminali metallici. - dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di gennaio è vietato l'utilizzo di divergente (cane o cavedanera) e di molagna (macchina o trotiera), l'utilizzo di altre modalità di pesca riconducibili alla definizione di Tirlindana è limitato a n. 2 esche per pescatore.

Canna	
Regole generali	Limitazioni
- n.2 attrezzi con un massimo di 5 ami per attrezzo per ogni pescatore oppure - n. 3 attrezzi con un massimo di n. 1 amo per attrezzo per pescatore, solo da riva ed esclusivamente per il carp fishing.	- dal 01/02 al 31/03 vietata con l'utilizzo di terminali metallici. - l'utilizzo di lenza montata con lanzertera è sempre vietato

Bilancino	
Regole generali	Limitazioni
- rete di maglia minima 5 millimetri e lato massimo di 1 metro. - utilizzo consentito da riva o da natante purché esso non sia in movimento ed esclusivamente per l'approvvigionamento di un numero massimo di 50 pesci da esca.	- vietato l'utilizzo in concomitanza con l'uso di altri attrezzi. - vietato dal 15/05 al 15/06 - vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.

Guadino
- da utilizzare esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.

Tabella riassuntiva misure, quantitativi e periodi di divieto delle principali specie presenti

specie	mis. minima	periodo di divieto	quantità giornaliera
Persico Reale	18 cm	dal 25 Aprile al 31 Maggio	10 capi
Alborella	nn	dal 15 Maggio al 15 Giugno (***)	1 Kg.
Trota fario	30 cm	dal tramonto della 1ª domenica di Ottobre all'alba dell'ultima domenica di Gennaio	6 capi complessivi di cui non più di 2 capi di trota marmorata o suoi ibridi
Trota iridea		dal tramonto della 1ª domenica di Ottobre all'alba dell'ultima domenica di Febbraio	
Trota marmorata o suoi ibridi	35 cm.		
Luccio	60 cm	dall' 1 Febbraio al 31 Marzo	1 capo
Carpa	35 cm	dal 1 Giugno al 30 Giugno	nn *°
Tinca	25 cm	dal 1 Giugno al 30 Giugno	nn *
Cavedano	nn	dal 1 Giugno al 30 Giugno	nn *
Bottatrice	nn	nn	nn *°
Scardola	nn	nn	nn *
Trionto	nn	nn	nn *
Anguilla		Vietata la pesca in attesa di un piano di gestione Regionale	
Carassio	nn	nn	nn ** °
Persico sole	nn	nn	nn ** °
Persico trota	nn	nn	nn ** °
Pesce gatto	nn	nn	nn ** °
Rutilo o gardon	nn	nn	nn ** °
Sandra o lucioperca	nn	nn	nn ** °
Coregone		DIVIETO DI PESCA PER TUTTO IL 2018	

*	Specie che contribuiscono al raggiungimento della quota max giornaliera di 5 Kg di pesce pescabile, stabilita dal regolamento regionale n. 1/R del 12/01/2012 allegato "b".
**	Specie che possono essere pescate nella acque ciprinicole senza limitazioni di periodi, misure e quantitativo appartenenti all'allegato "c" del regolamento regionale 1/R del 12/01/2012
***	Durante il periodo compreso tra il 1° e il 15 giugno è permessa la detenzione dell'alborella esclusivamente quale esca viva, nel limite di 50 esemplari, da liberare al termine dell'azione di pesca
°	Specie che possono essere pescate e trattenute anche in ore notturne

Per la cattura di altre specie non inserite nella tabella sopra esposta, valgono le disposizioni regionali vigenti in materia di gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e della regolamentazione della pesca

6 – VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

LEGGE REGIONALE 37/2006

Art. 22. (Vigilanza sull'esercizio della pesca)

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni relative è affidata agli agenti di vigilanza dipendenti delle province, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.
2. Le province possono affidare altresì la vigilanza ai seguenti soggetti con funzione di guardia ittica volontaria:
 - a) a volontari, su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute e dei comitati di bacino;
 - b) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).
3. Le guardie ittiche volontarie possiedono i requisiti previsti dall'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
4. La provincia disciplina e coordina l'attività di formazione, aggiornamento e vigilanza dei soggetti di cui al comma 2.

Art. 23. (Poteri e compiti degli agenti di vigilanza)

1. Per l'esercizio della vigilanza, gli agenti di cui all'articolo 22 hanno i seguenti poteri e compiti:
 - a) chiedere l'esibizione dei documenti attestanti la licenza di pesca, degli attrezzi e del pescato a persone trovate in esercizio di pesca;
 - b) verificare la regolarità di lavori in alveo, opere o interventi in ambienti acquatici ai sensi dell'articolo 12.
2. Gli agenti di vigilanza, qualora accertino violazioni delle leggi della pesca, redigono verbale di contestazione immediata ai sensi delle norme vigenti e ne trasmettono copia all'autorità amministrativa competente.
3. Le guardie ittiche volontarie, nell'esercizio delle loro funzioni, assumono la qualifica ed esercitano i poteri che la legislazione vigente loro attribuisce.
4. I pesci detenuti in violazione alle norme della presente legge, se ancora vivi, devono essere reimmessi nel corso d'acqua dal pescatore.

Art. 26. (Sanzioni)

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di pesca in zona di protezione;
 - b) da 100,00 euro a 1.000,00 euro per le violazioni alle norme relative alla gestione delle zone turistiche di pesca;
 - c) da 50,00 euro a 300,00 euro per le violazioni alle disposizioni relative alle zone per attività agonistiche, promozionali e per le zone a regolamentazione particolare;
 - d) da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per la mancata ottemperanza alle disposizioni relative alle attività disciplinate dall'articolo 12;
 - e) da 50,00 euro a 300,00 euro per la violazione alle disposizioni relative all'esercizio della pesca, tempi, quantità, misure, attrezzi e modalità;
 - f) da 20,00 euro a 60,00 euro per ogni pesce pescato in violazione alle norme della legge;
 - g) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca o di uso civico, od in acque soggette a concessioni amministrative o nelle zone chiuse di pesca senza autorizzazione del titolare o concessionario;
 - h) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi, in possesso di licenza di pesca professionale, peschi utilizzando mezzi non consentiti o usando attrezzi con modalità o tempi diversi da quelli previsti o in acque non destinate alla pesca professionale;
 - i) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento senza autorizzazione;
 - j) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca senza licenza di pesca;
 - k) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di vendere il pescato ai titolari di licenza a scopo dilettantistico;
 - l) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dell'articolo 20, commi 9,10,11, 12 e 15;
 - m) da 500,00 euro a 3000,00 euro per chi immette idrofauna senza autorizzazione; qualora la violazione riguardi la specie Siluro (*Silurus glanis*), gli importi sono raddoppiati;

n) da 100,00 euro a 500,00 euro per il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b).

2. La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative stabilita dal comma 1 ogni cinque anni, in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media annuale nazionale, verificatasi nei cinque anni precedenti. Tale aggiornamento è effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sulla Gazzetta ufficiale.

3. Le province esercitano le funzioni relative alle sanzioni amministrative in materia di pesca ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), riscuotono ed introitano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni e li impiegano interamente per interventi in materia di tutela della fauna acquatica.

4. Le province trasmettono ogni anno alla Regione una relazione sull'attività di vigilanza effettuata nell'anno precedente in coerenza con il piano provinciale, con l'indicazione delle sanzioni irrogate, delle somme introitate e degli interventi effettuati.

LEGGE 154/2016

Art. 40. (Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)

1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, e' considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge.

E' altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

2. Nelle acque interne e' vietato:

- a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
- b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
- c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
- d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
- e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non e' consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
- f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale e' reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmisioni effettuate e' data certificazione in apposito verbale.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma e' raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio regionale competente.

10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.

11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.